

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 27.03.2009

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI
PARCHEGGIO PER I DIVERSAMENTE ABILI**

E

**ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI
RISERVATI AI DIVERSAMENTE ABILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 27.03.09

Art.1

DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI

Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** per invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 33 comma 4, lettera c) ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. D. Lgs. 285/92 e art. 381 D.P.R. 495/92 (Regolamento per l'Esecuzione del C.d.S.) all'Ufficio Polizia Municipale, con allegata la seguente documentazione:

- Certificazione dell'A.S.L. di competenza che attesti la permanenza delle condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
- Copia verbale d'invalidità e/o legge 104/92;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito)

Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad un singolo veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale

Il contrassegno ha validità cinque anni. Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto annualmente alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dallo stesso.

Art. 2

ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "NON PERSONALIZZATO"

Il Sindaco da Direttive al Dirigente di P.M. che, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio dovrà,

almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

Il Dirigente di P.M. su Direttive del Sindaco può prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili anche a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini diversamente abili. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra di quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 per violazione ai regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n°267.

È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione.

Esso verrà accordato direttamente dagli uffici solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- a) si tratti di persona non deambulante;
- b) presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolamentare segnaletica verticale.

Art. 3

DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "PERSONALIZZATO"

Nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata (*grave difficoltà di deambulazione*), il Dirigente di P.M. su Direttive del Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruire. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di autoveicolo.

La domanda (in carta semplice) per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato, indirizzata al Sindaco, potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- siano abilitati alla guida con patente speciale;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- siano persone non deambulanti;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia della patente di guida;
2. Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
3. Copia del contrassegno;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.
5. Certificazione attestante le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, rilasciata dall'A.S.L. di competenza che attesti altresì l'invalidità con gravissime difficoltà o impossibilità a deambulare (solo per quelli non in possesso dei requisiti sopra elencati).

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato (*situazione di gravità in base alla Legge 104/92 art. 3 comma 3*), potranno presentare ugualmente

formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà comunque vagliata da una Commissione composta: dal Dirigente di P.M. o da suo delegato, dal Dirigente U.T.C. e dall'Assistente Sociale.

La Concessione del suddetto parcheggio decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale (a carico del titolare del parcheggio personalizzato) che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con ordinanza del Dirigente di P.M. su Direttive del Sindaco e realizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale che ne curerà, altresì, la manutenzione.

Art. 4

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno è un documento strettamente personale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dal Comando Polizia Municipale in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.

Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

Art. 5

FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate una fotografia formato tessera, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno.

Art. 6

DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 7

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Il Comando di Polizia Municipale, preposto al rilascio dei contrassegni dovrà provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata.

Art. 8

Sono preposti al controllo del rispetto del seguente Regolamento Comunale le forze di polizia stradale così come indicate dall'art. 12 del Codice della Strada

Art. 9

NORME TRANSITORIE

All'atto dell'approvazione del presente regolamento, il Comando Polizia Municipale provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni (rilasciati dall'anno 1991 all'anno 2003) sostituendoli, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.1, con uno nuovo, emesso conformemente alle disposizioni legislative speciali contenute nel vigente codice della strada ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del D.Lgs. 196/2003 nonché in accoglimento parziale della raccomandazione della Comunità Europea.

I contrassegni conformi alle disposizioni legislativi contenuti nel vigente C.d.S. già rilasciati dalla Polizia Municipale manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.

Saranno rivisitati tutti i parcheggi personalizzati rilasciati dal Comando di P.M. fino all'atto dell'approvazione del presente Regolamento e quelli non conformi saranno revocati.
